



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

37122 .- VERONA - Corte Giorgio Zanconati, 1 - Tel 045/80840181 Fax 8010423  
Presidenza

Prot. n. 7013/13.2.1

Verona, 29 DIC. 2015

Al Dirigente amministrativo

Ai Direttori amministrativi

Alle cancellerie del Tribunale

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Verona

**Oggetto:** regime fiscale delle istanze di revisione relative ai dinieghi d'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deliberati dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art.126 comma 3 DPR 115/2002. Disposizioni.

Facendo seguito ad un problema sollevato tempo addietro dall'Avv. Maria Santina Bonanno (in allora componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona) in ordine al regime fiscale delle istanze di revisione relative ai dinieghi d'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deliberati dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art.126 comma 3 DPR 115/2002, sembra opportuno precisare quanto segue:

detto riesame non costituisce l'avvio di un autonomo procedimento di volontaria giurisdizione, ma solo un'istanza di ammissione, propedeutica all'incipiente azione di merito, esattamente come avviene per l'istanza diretta al magistrato nel giudizio penale, ai sensi dell'art. 93 DPR n. 115/2002.

Vero è che in una nota ministeriale del 6 maggio 2003, il procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari del difensore è stato parificato a quello della opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del giudice penale, ritenendoli due procedimenti autonomi e soggetti al rito di v.g. ex L. 794/1942, con applicazione - quindi - del contributo unificato relativo. La nota in questione riguardava tuttavia fattispecie introdotte da apposito ricorso avverso un provvedimento decisorio ex art. 99 DPR n. 115/2002, mentre il caso prospettato attiene al riesame ex art.126 DPR 115/2002 del provvedimento amministrativo, "anticipato e provvisorio", del Consiglio dell'Ordine, da equipararsi al fine del trattamento tributario - all'istanza presentata ab origine al magistrato competente per il processo penale (art.93 DPR n. 115/2002) che non si è mai ritenuta assoggettabile ad autonomo contributo unificato, proprio perché costituente una fase incidentale del procedimento penale cui accede.

Sulle istanze di cui sopra, presentate quando la causa non è ancora pendente, non va pertanto richiesto l'autonomo contributo unificato ex art. 13, primo comma, lett. b) del DPR n. 115/2002.

Le istanze andranno iscritte, allo stato (ed in attesa di un riassetto complessivo dei relativi servizi) nel registro di volontaria giurisdizione.

Il Presidente  
Dott. Gianfranco Gilardi